

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 30 novembre 2002

Si pubblica consultabile L. 10.78 n. 4 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due (distinti) fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

## Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

## S O M M A R I O

### PARTE I

#### LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 9 novembre 2002, n. 41.

Norme a favore dei soggetti in attesa di trapianto d'organo, dei trapiantati e dei donatori ..... Pag. 6

#### ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2002, n. 1286.

Approvazione del regolamento di cui all'art. 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 10, recante «Interventi a sostegno della famiglia per l'accesso alle opportunità educative nella scuola dell'infanzia» ..... Pag. 10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2002, n. 1324.

Quadro degli interventi finanziari in favore dell'esercizio del T.P.L., anno 2002. Piano di riparto del Fondo regionale dei trasporti per la finalità di cui all'art. 30, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 30/1998 ..... Pag. 22

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2002, n. 1366.

Comune di Velletri (RM). Variante n. 40 al P.R.G. per il comprensorio scolastico «Clinica Madonna delle Grazie». Deliberazione di consiglio comunale n. 63 del 6 luglio 2001. Approvazione ..... Pag. 35

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2002, n. 1376.

Deliberazione Giunta regionale 2 agosto 2002, n. 1110. Rettifica della graduatoria dei progetti presentati dai comuni montani e loro consorzi per la realizzazione di opere di cui alla deliberazione 21 dicembre 2000 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in base ai criteri di priorità definiti nella deliberazione della Giunta regionale del 10 maggio 2002, n. 582 ..... Pag. 40

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2002, n. 1386.

Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2002 (art. 28, 1° comma, lettera a), legge regionale n. 25/2001), capitoli E72502 e E72504 ..... Pag. 45

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2002, n. 1399.

Modifiche ed integrazioni al documento dal titolo «Indicazioni operative regionali per l'attuazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30. Disciplina della riproduzione animale, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280.

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oo

18 OTT. 2002

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

=====

ADDI' 18 OTT. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIOMISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.  
.....OMISSIS

ASSENTI: FORMISANO -

DELIBERAZIONE N° -1399-

Oggetto: Modifiche ed integrazioni al documento dal titolo: << Indicazioni operative regionali per l'attuazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 - Disciplina della riproduzione animale, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, nonché del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 19 luglio 2000, n. 403 - Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge n. 30/1991>>, approvato con la deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128.



**oggetto:** Modifiche ed integrazioni al *documento* dal titolo: << Indicazioni operative regionali per l'attuazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 - Disciplina della riproduzione animale, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, nonché del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 19 luglio 2000, n. 403 - Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge n. 30/1991 >>, approvato con la deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128.

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore all'Agricoltura;

**VISTA** la legge 15 gennaio 1991, n. 30 - Disciplina della riproduzione animale, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio regionale 29 gennaio 1997, n. 313 con la quale, al punto 1) è stato approvato il *documento* da titolo : << Indicazioni operative regionali per l'attuazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 - Disciplina della riproduzione animale, e del relativo regolamento di esecuzione (D.M. 13 gennaio 1994, n. 172) >>, ed al punto 2) è stato previsto di delegare la Giunta regionale ad apportare le rettifiche e le integrazioni necessarie al *documento* suddetto, a seguito di eventuali nuove disposizioni ministeriali o per ulteriori chiarimenti operativi di dettaglio qualora ritenuti utili in sede applicativa;

**VISTO** il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 19 luglio 2000, n. 403, - Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 recante: << Legge 15 gennaio 1991, n. 30 - Disciplina della riproduzione animale, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280. Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403 - Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30. Indicazioni operative di competenza regionale >>, con la quale, al punto 1) è stato approvato il *documento* dal titolo: << Indicazioni operative regionali per l'attuazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 - Disciplina della riproduzione animale, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, nonché del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 19 luglio 2000, n. 403 - Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge n. 30/1991 >>, in sostituzione di quello approvato al punto 1) della deliberazione del Consiglio regionale 29 gennaio 1997, n. 313;

**RILEVATA** la necessità di modificare ed integrare il sopra citato *documento* approvato con la D.G.R. n. 128/2002, relativamente alle modalità di certificazione degli interventi fecondativi, **consentendo la sostituzione** dei certificati di intervento fecondativo (CIF) di cui al comma 1 e del registro aziendale di cui al comma 3 dell'articolo 33 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, con **opportuna documentazione riepilogativa**, sulla base del modello *allegato l/s*, nell'ambito di allevamenti sottoposti a controllo ufficiale della produttività ed iscritti nei rispettivi libri genealogici, registri anagrafici o nel piano di assistenza tecnica in zootecnia (ATZ), ai sensi del comma 5 del predetto articolo 33, al fine di rendere più agevole la certificazione degli interventi fecondativi effettuati nei predetti allevamenti;

**RILEVATA**, altresì, la necessità di predisporre un registro aziendale per la registrazione degli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata sulla base del modello *allegato l/t*, ed un analogo registro aziendale per gli atti fecondativi effettuati in monta brada sulla base del modello *allegato l/u*, come previsto al comma 3 dell'articolo 33 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;

**VISTA** la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;



W

1) di apportare le sotto indicate modifiche ed integrazioni al documento dal titolo: << Indicazioni operative regionali per l'attuazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 - Disciplina della riproduzione animale, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, nonché del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 19 luglio 2000, n. 403 - Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge n. 30/1991 >>, approvato al punto 1) della deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128;

a) al punto 1.2.4, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

<< Tutti gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata devono essere registrati su un apposito registro aziendale sulla base del modello allegato 1/t che deve contenere il codice attribuito all'azienda, la data di monta e codice identificativo del riproduttore fecondatore. Il gestore della stazione di monta naturale privata deve richiedere il predetto codice aziendale all'Ufficio Speciale competente per territorio, il cui elenco è riportato al precedente punto 1.1.1. Le modalità di attribuzione dello stesso codice aziendale sono indicate al successivo punto 19.2. Ove venga praticata la monta brada deve essere utilizzato l'apposito registro aziendale sulla base del modello allegato 1/u in cui vanno riportate, al posto della data di monta, le date di entrata e di uscita del maschio o della fattrice dal gruppo di monta, nonché i codici identificativi di tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo. Per le fattrici vendute gravide l'allevatore rilascia un certificato di atto fecondativo. L'allevatore della fattrice conserva l'apposita parte del modulo di registrazione dell'intervento fecondativo fino allo svezzamento od alla vendita del redo. I restanti moduli devono essere conservati per i due anni successivi a quello di riferimento. Per gli allevamenti iscritti o sottoposti ai controlli funzionali la documentazione corrispondente rilasciata dal libro genealogico o dal registro anagrafico può sostituire il registro aziendale >>;

b) al punto 1.2.4, dopo il terzo paragrafo è aggiunto il seguente:

<< E' consentita, ai sensi del comma 5 dell'articolo 33 del regolamento, la sostituzione dei sopra citati moduli CIF (previsti all'articolo 33, comma 1 del regolamento) e del sopra richiamato registro aziendale (previsto all'articolo 33, comma 3 del regolamento), di cui al citato modello allegato 1/t, con opportuna documentazione riepilogativa sulla base del modello allegato 1/s, nell'ambito di allevamenti sottoposti a controllo ufficiale della produttività ed iscritti nei rispettivi libri genealogici, registri anagrafici o nel piano di assistenza tecnica in zootecnia (ATZ). In tal caso l'allevatore deve trasmettere all'Associazione provinciale allevatori competente per territorio, per ciascun bimestre ed entro i quindici giorni successivi, copia delle pagine della predetta documentazione riepilogativa relativa agli interventi fecondativi effettuati nell'arco del bimestre >>;

c) al punto 2.2.3, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

<< Tutti gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata devono essere registrati su un apposito registro aziendale sulla base del modello allegato 1/t che deve contenere il codice attribuito all'azienda, la data di monta e codice identificativo del riproduttore fecondatore. Il gestore della stazione di monta naturale privata deve richiedere il predetto codice aziendale all'Ufficio Speciale competente per territorio, il cui elenco è riportato al precedente punto 1.1.1. Le modalità di attribuzione dello stesso codice aziendale sono indicate al successivo punto 19.2. Ove venga praticata la monta brada deve essere utilizzato l'apposito registro aziendale sulla base del modello allegato 1/u in cui vanno riportate, al posto della data di monta, le date di entrata e di uscita del maschio o della fattrice dal gruppo di monta, nonché i codici identificativi di tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo. Per le fattrici vendute gravide l'allevatore rilascia un certificato di atto fecondativo. L'allevatore della fattrice conserva l'apposita parte del modulo di registrazione dell'intervento fecondativo fino allo svezzamento od alla vendita del redo. I restanti moduli devono essere conservati per i due anni successivi a quello di riferimento. Per gli allevamenti iscritti o sottoposti ai controlli funzionali la documentazione corrispondente rilasciata dal libro genealogico o dal registro anagrafico può sostituire il registro aziendale >>;

3

IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO  
Roberto Coriolo  
*Roberto Coriolo*

IL DIRIGENTE DELL'AREA B  
PRODUZIONI  
Dr. Dante Faiola  
*Dante Faiola*

Il Direttore vicario della  
Direzione Regionale Sviluppo  
Agricolo e Mondo Rurale  
Dott. Alberto Cerroni  
*Alberto Cerroni*

GIUNTA DELLA GIUNTA  
REGIONE  
LAZIO  
L'ASSESSORE  
ALL'AGRICOLTURA  
Antonello Iannarilli  
*Antonello Iannarilli*

d) al punto 2.2.3, dopo il terzo paragrafo è aggiunto il seguente:

<< E' consentita, ai sensi del comma 5 dell'articolo 33 del regolamento, la sostituzione dei sopra citati moduli CIF (previsti all'articolo 33, comma 1 del regolamento) e del sopra richiamato registro aziendale (previsto all'articolo 33, comma 3 del regolamento), di cui al modello allegato 1/t, con opportuna documentazione riepilogativa sulla base del modello allegato 1/s, nell'ambito di allevamenti sottoposti a controllo ufficiale della produttività ed iscritti nei rispettivi libri genealogici, registri anagrafici o nel piano di assistenza tecnica in zootecnia (ATZ). In tal caso l'allevatore deve trasmettere all'Associazione provinciale allevatori competente per territorio, per ciascun bimestre ed entro i quindici giorni successivi, copia delle pagine della predetta documentazione riepilogativa relativa agli interventi fecondativi effettuati nell'arco del bimestre >>;

e) al punto 12.1, dopo il secondo paragrafo è aggiunto il seguente:

<< E' consentita, ai sensi del comma 5 dell'articolo 33 del regolamento, la sostituzione dei sopra citati moduli CIF (previsti all'articolo 33, comma 1 del regolamento) e del registro aziendale (previsto all'articolo 33, comma 3 del regolamento), di cui al modello allegato 1/t, con opportuna documentazione riepilogativa sulla base del modello allegato 1/s, nell'ambito di allevamenti sottoposti a controllo ufficiale della produttività ed iscritti nei rispettivi libri genealogici, registri anagrafici o nel piano di assistenza tecnica in zootecnia (ATZ) >>;

f) al punto 12.2, dopo il primo paragrafo è aggiunto il seguente:


<< Il registro aziendale per la registrazione degli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata ed il registro aziendale per la registrazione degli atti fecondativi effettuati in monta brada, di cui al comma 3 dell'articolo 33 del regolamento, devono essere conformi, rispettivamente, al modello allegato 1/t ed al modello allegato 1/u. Il registro degli interventi fecondativi con il quale è consentito sostituire sia i certificati di intervento fecondativo (CIF) di cui al comma 1 dell'articolo 33 del regolamento, che il sopra citato registro aziendale modello allegato 1/t relativo agli interventi fecondativi in monta naturale privata di cui al comma 3 dello stesso articolo 33, deve essere conforme al modello allegato 1/s >>;

g) al punto 12.3, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

<< Tutti gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata devono essere registrati su un apposito registro aziendale sulla base del modello allegato 1/t che deve contenere il codice attribuito all'azienda, la data di monta e codice identificativo del riproduttore fecondatore. Il gestore della stazione di monta naturale privata deve richiedere il predetto codice aziendale all'Ufficio Speciale competente per territorio, il cui elenco è riportato al precedente punto 1.1.1. Le modalità di attribuzione dello stesso codice aziendale sono indicate al successivo punto 19.2. Ove venga praticata la monta brada deve essere utilizzato l'apposito registro aziendale sulla base del modello allegato 1/u in cui vanno riportate, al posto della data di monta, le date di entrata e di uscita del maschio o della fattrice dal gruppo di monta, nonché i codici identificativi di tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo. Per le fattrici vendute gravide l'allevatore rilascia un certificato di atto fecondativo. L'allevatore della fattrice conserva l'apposita parte del modulo di registrazione dell'intervento fecondativo fino allo svezzamento od alla vendita del redo. I restanti moduli devono essere conservati per i due anni successivi a quello di riferimento. Per gli allevamenti iscritti o sottoposti ai controlli funzionali la documentazione corrispondente rilasciata dal libro genealogico o dal registro anagrafico può sostituire il registro aziendale >>;

h) al punto 12.3, dopo il terzo paragrafo è aggiunto il seguente:

<< E' consentita, ai sensi del comma 5 dell'articolo 33 del regolamento, la sostituzione dei sopra citati moduli CIF (previsti all'articolo 33, comma 1 del regolamento) e del sopra richiamato registro aziendale (previsto all'articolo 33, comma 3 del regolamento), di cui al modello allegato 1/t, con opportuna documentazione riepilogativa sulla base del modello allegato 1/s, nell'ambito di allevamenti sottoposti a controllo ufficiale della produttività ed iscritti nei rispettivi libri genealogici, registri anagrafici o nel piano di assistenza tecnica in zootecnia (ATZ). In tal caso l'allevatore deve trasmettere all'Associazione provinciale allevatori competente per territorio, per ciascun bimestre ed entro i quindici giorni successivi,



copia delle pagine della predetta documentazione riepilogativa relativa agli interventi fecondativi effettuati nell'arco del bimestre >>;

i) al punto 13.1, dopo il primo paragrafo è aggiunto il seguente:

<< Gli allevamenti che, avvalendosi del disposto di cui al comma 5 dell'articolo 33 del regolamento, utilizzano l'apposita documentazione riepilogativa sulla base del modello allegato 1/s in sostituzione dei certificati di intervento fecondativo (CIF) previsti all'articolo 33, comma 1 del regolamento, ed in sostituzione del registro aziendale, di cui al modello allegato 1/t previsto al comma 3 del medesimo articolo 33, come specificato ai punti 1.2.4, 2.2.3, e 12.3 del presente documento, devono trasmettere all'Associazione provinciale allevatori competente per territorio, per ciascun bimestre ed entro i quindici giorni successivi, copia delle pagine della predetta documentazione riepilogativa relativa agli interventi fecondativi effettuati nell'arco del bimestre >>.

2) di approvare il modello allegato 1/s, allegato al presente provvedimento, da utilizzare in sostituzione sia dei certificati di intervento fecondativo (CIF) che del registro aziendale di cui al modello allegato 1/t (previsti rispettivamente al comma 1 ed al comma 3 dell'articolo 33 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403), nell'ambito di allevamenti sottoposti a controllo ufficiale della produttività ed iscritti nei rispettivi libri genealogici, registri anagrafici o nel piano di assistenza tecnica in zootecnia (ATZ).


3) di approvare il modello allegato 1/t, allegato al presente provvedimento, da utilizzare per la registrazione degli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata, come previsto al comma 3 dell'articolo 33 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;

4) di approvare il modello allegato 1/u, allegato al presente provvedimento, da utilizzare per la registrazione degli atti fecondativi effettuati in monta brada, come previsto al comma 3 dell'articolo 33 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;

5) di pubblicare la presente deliberazione, unitamente ai modelli allegato 1/s, allegato 1/t e allegato 1/u, sul bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi



21 OTT. 2002







